

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DIPENDENTE, EX ART.23 CCNL**
16.11.2022

TRA

Il **Comune di Edolo**, con sede legale in Edolo (BS), Largo Mazzini n.1, C.F. 00760070177 e P.IVA 00577230980, per il presente atto rappresentata dal Dott. Luca Masneri, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante;

E

Il **Comune di Cevo**, con sede legale in Cevo (BS), Via Roma n.22, C.F. 00959860172 e P.IVA 00592090989, per il presente atto rappresentata dall'Ing. Simone Bresadola, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- il Comune di Cevo formalizzava la richiesta di poter godere, a tempo determinato (per il periodo intercorrente tra la data di stipula di apposito accordo ed il 31.01.2026) e parziale (n.12 ore settimanali), delle prestazioni lavorative della Sig.ra Samantha Parolari - dipendente del Comune di Edolo nel profilo di Istruttore - Area degli Istruttori CCNL 16.11.2022 e già in servizio presso lo stesso Comune di Cevo - al fine di garantire adeguato supporto all'Area Tecnica ed affiancamento al personale di prossima assunzione presso la stessa, avanza richiesta di disponibilità alla stipula di apposito rapporto convenzionale in ordine all'utilizzo a tempo parziale delle prestazioni lavorative del personale *de quo*;
- è volontà delle Amministrazioni interessate instaurare un fattivo rapporto di collaborazione, al fine di addivenire ad un concreto e fattivo scambio di conoscenze e competenze tra Amministrazioni Pubbliche, oltre ad addivenire ad una gestione più efficace ed efficiente delle risorse a disposizione degli stessi;
- l'utilizzo congiunto dell'unità di personale dipendente interessa consente di ottimizzare i percorsi e gli obiettivi di lavoro di entrambi gli Enti, oltre a favorire un proficuo consolidamento delle competenze professionali del proprio personale dipendentemente interessato, il cui accrescimento potrà generare positivi riflessi sulle azioni, attività e misure prestate anche presso questo Ente;
- a norma dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;
- si rende necessario formalizzare le volontà delle parti, mediante stipula di apposito testo convenzionale.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo condiviso delle prestazioni lavorative della Sig.ra Samantha Parolari - dipendente del Comune di Edolo nel profilo di Istruttore - Area degli Istruttori CCNL 16.11.2022 - per lo svolgimento di identiche mansioni presso il Comune di Cevo.

La dipendente interessata, il cui assenso è stato raccolto per le vie brevi, presterà servizio presso il Comune di Cevo a tempo determinato (per il periodo intercorrente tra il 26.11.2025 ed il 31.01.2026) e parziale (n.12 ore settimanali), di norma individuato nella mattinata del mercoledì e per l'intera giornata del venerdì, fatte salve diverse e specifiche esigenze del Comune di Edolo, al quale è rimessa la facoltà di poter disporre diversamente per ragioni di organizzazione dei propri servizi ed attività.

ART. 2 - Durata

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e si estende fino al 31.03.2026 e potrà essere eventualmente prorogata d'intesa tra le Parti.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente interessato presterà servizio presso il Comune di Cevo per il tempo di lavoro individuato all'art.1, adottando le normali modalità di attestazione della propria presenza in servizio.

Le prestazioni dovranno essere erogate sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro stabilito dal Comune di Edolo, al fine di consentire il coordinamento di funzioni ed il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata in capo al Comune di Edolo, al quale compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Edolo corrisponde al dipendente interessato il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione ed gli eventuali buoni pasto spettanti per l'attività prestata, secondo la disciplina applicata presso lo stesso.

Il trattamento economico fisso e continuativo, i relativi oneri fiscali e previdenziali, ed eventuali ulteriori spese accessorie alle attività prestate dal dipendente, è integralmente erogato dal Comune di Edolo, al quale il Comune di Cevo rimborserà le spese per la quota di propria competenza, con cadenza trimestrale.

Il Comune di Cevo si obbliga a trasferire, altresì, al Comune di Edolo le somme relative al trattamento economico *“accessorio”* attribuito al dipendente, nonché l'eventuale trattamento spettante per l'incarico di cui all'art. 5 della presente convenzione.

ART. 5 - Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al dipendente, in caso di assegnazione di incarico di *Elevata Qualificazione* con autonomo e specifico decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Cevo, potranno essere riconosciute le retribuzioni di posizione e di risultato, aggiuntive rispetto al trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale e per servizi inerenti attività esclusivamente relative al Comune di Cevo, nei limiti di quanto previsto dal vigente CCNL di riferimento.

ART. 6 - Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Edolo che le comunicherà, ove necessario, a quello di Cevo.

In caso di malattia, il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa direttamente al Comune di Edolo che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, lo comunicherà al Comune di Cevo.

ART. 7 - Aggiornamento-Modifiche-Risoluzione

La presente convenzione può essere aggiornata previa adozione di apposite deliberazioni delle rispettive Giunte, in caso di modifica/variazione delle prestazioni oggetto di erogazione da parte del dipendente interessato.

La risoluzione della convenzione avverrà nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- recesso unilaterale di uno degli Enti convenzionati, da comunicarsi mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 giorni;
- mancato rimborso delle somme dovute, nei tempi e nei modi, di cui all'art.4.

Edolo,/Cevo, lì _____.2025

COMUNE DI EDOLO
IL SINDACO

Dott. Luca Masneri
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI CEVO
IL SINDACO

Ing. Simone Bresadola
Documento firmato digitalmente